

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 135 Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Gazzetta Ufficiale n.213 del 12-09-2022

Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2022

La Legge reca disposizioni in materia di commercio, importazione e detenzione di animali di specie selvatica ed esotica e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Inoltre, reca norme in materia di formazione per operatori e professionisti degli animali e commercio anche on-line di animali da compagnia.

A partire dalla data di entrata in vigore della Legge, 27 settembre 2022, devono essere emanati 5 Decreti ministeriali attuativi di cui 3 del Ministro della Salute e 2 del Ministro della transizione ecologica.

	OGGETTO DEL DECRETO	CHI DEVE EMANARLO	ENTRO QUANDO
1	Lista positiva	Ministro Salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	Entro 27 ottobre 2022
2	Lista negativa	Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	Entro 27 marzo 2023
3	Criteri minimi per aree protette, mostre faunistico permanenti, esibizioni di animali	Ministro della transizione ecologica di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano	Entro 27 marzo 2023
4	Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali	Ministro Salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano	Entro 27 marzo 2023
5	Formazione degli operatori e dei proprietari o dei detentori	Ministro Salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Centri di riferimento nazionale nonché le Società scientifiche competenti	Non è prevista tempistica

1. LISTA POSITIVA: ELENCO DELLE SPECIE DI ANIMALI SELVATICI ED ESOTICI LA CUI DETENZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E IMPORTAZIONE COME ANIMALI DA COMPAGNIA È CONSENTITE (Articolo 5 comma 1)

Entro il 27 ottobre 2022 il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), deve individuare gli animali delle specie selvatiche ed esotiche la cui detenzione, commercializzazione e importazione è consentita tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429¹. **Decorso**

¹ Animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429: cani, gatti, furetti, invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea), animali

inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'emanazione del decreto che stabilisce "la lista positiva" sarebbe consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/429.

2. LISTA NEGATIVA: ELENCO DI ANIMALI DI SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE, ANCHE NATI E ALLEVATI IN CATTIVITÀ, CHE NON SI POSSONO DETENERE (Articolo 4 comma 2)

Entro il 27 marzo 2023, il **Ministro della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **stabilisce con proprio decreto**, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie che non si possono detenere e predispone l'**elenco** di tali esemplari prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso. Il divieto **vale anche per gli ibridi** tra esemplari di specie la cui detenzione è vietata e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.

3. I CRITERI GENERALI MINIMI PER AREE PROTETTE E MOSTRE FAUNISTICO PERMANENTI, NONCHÉ PER QUALSIASI ESIBIZIONE IN CUI SIANO PRESENTI ANIMALI DETENUTI AI FINI DI UN'ESIBIZIONE O DI UNA FIERA E CHE PUÒ FAR PARTE DI UN CIRCO (Articolo 4 comma 4)

Entro il 27 marzo 2023, il **Ministro della transizione ecologica**, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, **con proprio decreto** stabilisce i criteri generali minimi per le aree protette, le mostre faunistico permanenti e per qualsiasi esibizione in cui siano presenti animali detenuti ai fini di un'esibizione o di una fiera e che può far parte di un circo, le modalità di confinamento degli esemplari, le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli animali.

4. CARATTERISTICHE DEGLI STABILIMENTI CHE DETENGONO GLI ANIMALI (articolo 8 comma 1)

Entro il 27 marzo 2023 il **Ministro della salute**, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, **con proprio decreto** definisce le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali, nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e a esclusione dei giardini zoologici, delle aree protette e dei rifugi per animali sequestrati o confiscati.

5. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEI PROPRIETARI O DEI DETENTORI (articolo 9 comma 1)

Con decreto del **Ministro della salute**, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza nazionale nonché le società scientifiche competenti, sono definite con **apposito manuale operativo** le modalità di **formazione** degli **operatori** e dei **proprietari** o **detentori** di animali selvatici ed esotici. **Non è prevista una tempistica per l'emanazione del manuale.**

acquatici ornamentali, anfibi, rettili, volatili (solo esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti, mammiferi (solo roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare)

Il Decreto Legislativo n.135 prevede inoltre:

STOP ALL'IMPORTAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE, ALLA DETENZIONE E ALLA RIPRODUZIONE DI ANIMALI SELVATICI ED ESOTICI

La Legge vieta a chiunque di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale (articolo 3 comma 1).

Il divieto non si applica a (articolo 3 comma 2):

- a) ai giardini zoologici in possesso di regolare licenza;
- b) agli stabilimenti ove siano detenuti animali utilizzati nella vivisezione;
- c) alle specie inserite nell'elenco degli animali da compagnia di cui è autorizzata la detenzione;
- d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati;
- e) agli istituti o strutture presso cui sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive;
- f) agli insetti;
- g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente;
- h) agli animali delle specie di specie pericolose non incluse nell'elenco di quelle di cui è vietata la detenzione, in conformità alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.

LISTA "POSITIVA" E "LISTA NEGATIVA"

La Legge prevede due elenchi di animali: la "lista positiva" e la "lista negativa".

1. **La "lista positiva"**: elenco degli animali di specie selvatica ed esotica la cui detenzione, commercializzazione e importazione come animali da compagnia è permessa (articolo 5 comma 2).
2. **La "lista negativa"**: elenco degli animali di specie selvatica ed esotica, anche nati e allevati in cattività, che non si possono importare, detenere e commercializzare che amplierà il numero di specie già vietate con il [Decreto 19.4.1996](#) (articolo 4 comma 2)

OBBLIGHI DEI DETENTORI DI ANIMALI DI SPECIE SELVATICA ED ESOTICA

Animali selvatici ed esotici non compresi nella "lista positiva":

I detentori di animali, compresi gli ibridi, di specie selvatiche esotiche **non compresi nella "lista positiva"** che siano stati acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente entro il **27 settembre 2023** sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli animali-purché **adottino misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione e di fuga** e gli animali siano mantenuti in condizioni tali da assicurarne il benessere (articolo 6 comma 1).

Qualora gli animali, tuttavia, rientrino nella "lista negativa" redatta ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dovranno essere denunciati alla prefettura – UTG territorialmente competente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione di tale lista.

Animali, compresi gli ibridi, inclusi nella "lista negativa" ossia nell'elenco di animali di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità che non si possono importare, detenere e commercializzare:

I giardini zoologici, le aree protette, le mostre faunistiche permanenti, le esibizioni in cui siano presenti animali detenuti ai fini di un'esibizione o di una fiera e che può far parte di un circo, gli stabilimenti ove siano detenuti animali utilizzati nella vivisezione, gli istituti o strutture presso cui sono tenuti in

confinamento **esemplari di specie esotiche invasive** di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale di specie selvatiche **incluse nella "lista negativa"**, ossia **nell'elenco** allegato al **decreto del Ministro della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi **entro il 27 marzo 2023, devono denunciare il possesso non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione di questo stesso decreto.** (articolo 6 comma 2).

Entro il medesimo termine, tutti gli altri soggetti che detengono animali di specie selvatiche **incluse nella "lista negativa"** **devono farne denuncia alla Prefettura-UTG territorialmente competente.** Il **Prefetto**, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica, **può autorizzare la detenzione degli esemplari stessi**, acquisite le valutazioni della ASL competente per territorio in ordine alla tutela della salute pubblica, all'idoneità delle strutture di custodia dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e della corretta sopravvivenza nonché della compatibilità con la detenzione in cattività e dell'idoneità delle misure adottate al fine di **impedirne la riproduzione o la fuga**, sempre che siano state adottate efficaci modalità di confinamento (articolo 6 comma 3).

DEVONO EFFETTUARE LA DENUNCIA	A CHI	ENTRO QUANDO
Giardini zoologici	Direzione generale del Ministro della transizione ecologica	Entro 90 giorni dalla data in vigore del decreto che contiene l'elenco degli animali di cui è vietata la detenzione
Aree protette	Direzione generale del Ministro della transizione ecologica	Entro 90 giorni dalla data in vigore del decreto che contiene l'elenco degli animali di cui è vietata la detenzione
Mostre faunistiche permanenti, le esibizioni in cui siano presenti animali	Prefettura-UTG territorialmente competente	Entro 90 giorni dalla data in vigore del decreto che contiene l'elenco degli animali di cui è vietata la detenzione
Stabilimenti ove siano detenuti animali utilizzati nella vivisezione	Ministro della salute, o ASL territorialmente competente o Comune in base alla precedente autorizzazione	Entro 90 giorni dalla data in vigore del decreto che contiene l'elenco degli animali di cui è vietata la detenzione
Istituti o strutture presso cui sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive	Direzione generale del Ministro della transizione ecologica	Entro 90 giorni dalla data in vigore del decreto che contiene l'elenco degli animali di cui è vietata la detenzione
Tutti gli altri soggetti	Prefettura-UTG territorialmente competente	Entro 90 giorni dalla data in vigore del decreto che contiene l'elenco degli animali di cui è vietata la detenzione

DIVIETO DI RIPRODUZIONE E DI ACQUISIZIONE DI ANIMALI DELLE SPECIE INCLUSE NELLA LISTA NEGATIVA

I circhi e le mostre faunistiche viaggianti sono autorizzati a detenere gli animali delle **specie** selvatiche ed esotiche **incluse nella "lista negativa"** posseduti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo del Ministro della transizione ecologica che contiene l'elenco degli animali che vi sono iscritti fino al termine della vita naturale degli animali purché adottino misure idonee a garantire l'**impossibilità di riproduzione**. È fatto **divieto** a circhi e mostre faunistiche viaggianti di **acquisire ulteriori animali delle specie incluse nella "lista negativa"** successivamente alla data di pubblicazione dello stesso decreto (articolo 6 comma 5).

Le **aree protette**, le **mostre faunistiche permanenti** e **chi detiene animali ai fini di un'esibizione** o di una **fiera e che può far parte di un circo, non può far riprodurre gli animali oltre il numero massimo di esemplari detenibili**, salvo il **previo aggiornamento dell'autorizzazione**. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari e comunque ogni cinque anni (articolo 4 comma 5).

OBBLIGHI DEI COMMERCianti E REGOLE PER LA VENDITA ON-LINE

Commercianti

I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nella lista di animali selvatici ed esotici la cui detenzione è permessa ("lista positiva"), che siano stati acquistati o comunque acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente **entro il 27 settembre 2022**, sono autorizzati a detenerli e a commercializzarli **entro il 27 settembre 2023** (articolo 7).

Annunci on line e su carta stampata

Dal **27 settembre 2022** chiunque pubblici, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali da compagnia, selvatici o esotici in vendita o cessione, dovrà inserire nell'annuncio l'identificativo dell'animale "o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge".

Se non presente nell'annuncio, l'identificativo dovrà comunque essere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. Gli annunci per la vendita on line dovranno anche rispettare le norme sul commercio elettronico. Queste ultime prevedono alcune informazioni generali obbligatorie, da mettere a disposizione del pubblico (nominativo, sede, contatti, ecc.) avendo cura di aggiornarle (articolo 11).

I suddetti animali devono essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.

SANZIONI

Il decreto prevede sanzioni penali e amministrative in caso di violazione dei divieti ivi contenuti compreso quello di riproduzione degli animali e la loro confisca nel caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 anche qualora non sia pronunciata condanna penale o non sia stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 14). Il decreto, inoltre, modifica e inasprisce le sanzioni previste all'articolo 727-bis del Codice penale che punisce chiunque uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (articolo 15).